

Regolamento per il funzionamento e l'accesso al Fondo Rotativo Fotovoltaico istituito dal Comune di Porto Torres

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità per il funzionamento e l'accesso al Fondo Rotativo Fotovoltaico ("Fondo").

Art. 2 – Finalità del Fondo

2.1 Con l'istituzione del Fondo Rotativo Fotovoltaico il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

- a) contribuire alla tutela dell'ambiente, grazie al contributo all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promuovere la coesione economico-sociale della comunità di Porto Torres, attraverso il progressivo incremento delle utenze cittadine beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti finanziati dal Fondo;
- c) incentivare lo sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

Art. 3 – Principi di funzionamento del Fondo

3.1 Al fine di favorire la progressiva diffusione d'apparati di produzione d'energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali di Porto Torres, il Fondo prevede l'acquisto e la messa a disposizione d'impianti fotovoltaici agli utenti beneficiari, come selezionati nel rispetto del presente regolamento.

3.2 Pena la perdita del beneficio, gli utenti si obbligano al convenzionamento con il GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta tramite gli impianti fotovoltaici di proprietà comunale, finanziati dal Fondo e ricevuti in dotazione a titolo di comodato.

3.3 Nel corso del rapporto di comodato, della durata iniziale di 9 anni, rinnovabile per altri 9 anni e poi per ulteriori 7 anni (per effetto di rinnovi automatici, salvo disdetta), per una durata complessiva non superiore a 25 anni dall'entrata in esercizio degli impianti, ferma la facoltà di riscatto della proprietà degli impianti di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, gli

utenti beneficiari hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici.

3.4 Sono percepiti dal Comune e vincolati a finanziamento del Fondo ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o comunque somma riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto o comunque per effetto della disponibilità degli impianti.

3.5 L'acquisto e l'installazione degli impianti fotovoltaici ed i connessi servizi di *asset management* (comprendenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo) sono acquisiti mediante procedure ad evidenza pubblica (eventualmente svolte con il supporto del GSE) e con oneri carico del Fondo.

3.6 Con l'eccezione dell'eventuale predetta facoltà di riscatto e degli eventuali obblighi risarcitori correlati alle ipotesi di decadenza dal beneficio, nessun onere potrà derivare a carico degli utenti beneficiari in ragione dell'installazione, esercizio e (eventuale) disinstallazione degli impianti fotovoltaici.

Art. 4 – Finanziamento del Fondo

4.1 Il finanziamento e l'alimentazione del Fondo sono assicurati mediante:

- a) la dotazione di costituzione, pari € 500.000,00 a valere sulle uscite in conto capitale del bilancio comunale, nell'ordine di € 230.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed € 230.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 ed € 40.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 (manutenzioni);
- b) ulteriori stanziamenti a valere quali spese in conto capitale del bilancio comunale deliberati in sede di approvazione dei successivi bilanci preventivi;
- c) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore del Comune dagli utenti beneficiari del Fondo, le vincolate entrate comunali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e delle eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'art. 8.1 del TISP (*"Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto"*) e ss.mm.ii., adottato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 387/2003;
- d) eventuali contributi pubblici a fondo perduto regionali, statali, europei e/o riconosciuti da altre istituzioni pubbliche o private, nonché eventuali nuove ed ulteriori forme d'incentivazione attivate dal GSE.

4.2 L'acquisto e messa a disposizione d'ulteriori impianti fotovoltaici, in aggiunta rispetto agli impianti finanziati mediante la dotazione di costituzione del Fondo, è autorizzato con

deliberazione d'indirizzo della Giunta Comunale, previa ricognizione delle risorse disponibili presso il Fondo e la verifica della sostenibilità finanziaria dei nuovi impianti avuto riguardo alla copertura dei costi di fornitura, installazione e disinstallazione, nonché dei servizi di *asset management* per l'intera durata convenzionale di 25 anni.

Art. 5 – Beneficiari del Fondo

5.1 Possono accedere al Fondo - e quindi fruire del servizio di scambio sul posto attraverso il convenzionamento con il GSE, reso possibile dalla gratuita installazione e connessione degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale finanziati dal Fondo - le seguenti categorie di beneficiari:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, ovvero assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, di unità abitative indipendenti, o comunque non in condominio, situate nel territorio comunale di Porto Torres;

Limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso al fondo:

b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso od abitazione, ovvero assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, facenti parte di edifici condominiali e proprietari esclusivi della copertura, che abbiano ottenuto dall'assemblea condominiale l'autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso al fondo, finalizzata all'installazione dell'impianto sulla stessa. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale impedisce al Condominio l'eventuale presentazione della domanda di accesso al fondo;

c) i condomini, situati nel territorio comunale di Porto Torres, con riguardo alle utenze relative ai consumi d'energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale (ad esempio: luci dell'androne e delle scale condominiali, ascensore condominiale, sistemi di pompaggio).

5.2 Con riferimento alla categorie di cui alla lettera a) e b) l'accesso al beneficio è riservato alle persone fisiche, titolari d'utenze residenziali domestiche, che, con riferimento all'intero nucleo familiare, abbiano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di stato extracomunitario, purché con residenza da almeno 5 anni nel comune di Porto Torres ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;

b) residenza anagrafica nel Comune di Porto Torres.

5.3 Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c), l'accesso al beneficio è riservato ai condomini che abbiano i seguenti requisiti:

c) almeno l'80% della S.L.P. sia destinata ad unità abitative;

d) almeno l'80% delle unità abitative sia occupato da nuclei familiari in possesso dei predetti requisiti sub (a) e (b).

5.4 Salvo residui capienza nel monte impianti e conseguenti benefici oggetto dei bandi, di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'accesso ai benefici non è ammesso in relazione a:

- per tutte le categorie, unità abitative (o condomini comprendenti unità abitative) appartenenti alle seguenti categorie catastali A1 ed A8.

Art. 6 – Caratteristiche degli impianti posti a disposizione dei beneficiari del Fondo

6.1 Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi per l'applicazione del "modello unico" di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso allo scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011 (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e di interventi di attività edilizia libera);
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Art. 7 – Domande d'assegnazione dei benefici

7.1 Le domande d'assegnazione del beneficio devono essere presentate, secondo le modalità e termini stabiliti dai bandi, dai titolari delle utenze interessate, che, anche con l'assistenza di un apposito servizio di consulenza messo a disposizione dal Comune con la collaborazione del GSE, devono fornire, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del richiedente persona fisica o nome del condominio e dati anagrafici del relativo amministratore;
- codice fiscale del richiedente persona fisica o del condominio;
- indirizzo di residenza del richiedente (che deve coincidere con quello dell'utenza elettrica domestica interessata dal servizio di scambio sul posto) o indirizzo del condominio;

- recapiti telefonici e di posta elettronica del richiedente (dell'amministratore nel caso del condominio);
- il preventivo assenso al sopralluogo presso le unità abitative e/o le parti comuni degli edifici condominiali ed i relativi lastrici solari od altre superfici utilmente destinabili all'installazione degli impianti fotovoltaici, da parte dei tecnici incaricati dal Comune per verificare la concreta installabilità degli impianti e comunque la necessaria tipologia avuto riguardo alle caratteristiche dell'utenza e dell'unità immobiliare o dell'edificio condominiale;
- anno di costruzione dell'immobile.

7.2 Con riferimento alle categorie di cui alla lettera a) dell'art. 5, alle domande devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente ai componenti del nucleo familiare ed alla loro residenza nel Comune di Porto Torres;
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini della determinazione dell'ISE pro capite dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- nel caso di non coincidenza tra titolare dell'utenza e proprietario dell'unità abitativa, copia della visura della Conservatoria dei RR.II. comprovante la proprietà dell'unità abitativa;
- nel caso di diritti reali minori di usufrutto, uso od abitazione, copia degli atti comprovanti la titolarità del diritto reale minore;
- nel caso di assegnatari di alloggi realizzati da cooperative in regime di proprietà indivisa, copia dell'atto d'assegnazione dell'alloggio;
- nel caso di comunione del diritto di proprietà o dei diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione, atto d'assenso dei contitolari;
- nel caso di assegnatari di alloggi in regime di proprietà indivisa, atto d'assenso della cooperativa edilizia all'installazione e connessione dell'impianto (siffatto atto potrà eventualmente pervenire anche successivamente all'ammissione al beneficio);
- nel caso di unità abitative in condominio ove il lastrico solare o comunque la superficie destinata ad ospitare gli impianti risulti di proprietà comune, copia dell'eventuale delibera dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1122 bis, comma 3, c.c., recante prescrizioni circa l'installazione degli impianti e l'utilizzo del lastrico solare od altre idonee superficie comuni (siffatta delibera potrà eventualmente essere acquisita anche successivamente all'ammissione al beneficio, salva la decadenza qualora non intervenga entro il termine perentorio per la sottoscrizione della relativa convenzione);

- copia dell'autorizzazione o comunque nullaosta delle competenti autorità in caso di sussistenza di vincoli in materia di tutela dei beni artistici, storici, architettonici, nonché di tutela paesaggistica (siffatti atti potranno eventualmente essere acquisiti anche successivamente all'ammissione al beneficio, anche mediante delega all'impresa installatrice, salva la decadenza qualora non intervengano entro il termine perentorio fissato dalla convenzione tipo).

7.3 Nel caso in cui i richiedenti siano titolari di diritti reali minori di durata inferiore a 26 anni, pena l'esclusione, la domanda d'accesso al beneficio deve recare l'atto d'adesione ed autorizzazione all'installazione dell'impianto sottoscritto dal proprietario dell'unità immobiliare (corredato da copia della visura della Conservatoria dei RR.II. comprovante la proprietà dell'unità abitativa), con l'assunzione dell'impegno, in caso d'assegnazione del beneficio, di sottoscrivere, congiuntamente all'assegnatario del beneficio e titolare del diritto reale di godimento, la convenzione successiva alla cessione dell'impianto, con l'assunzione dell'obbligo di subentrare negli impegni di quest'ultimo in caso di cessazione del diritto reale di godimento.

7.4 Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c) dell'art. 5, le domande devono essere corredate da:

- copia della delibera assembleare di autorizzazione alla presentazione della domanda e all'assunzione dei correlati impegni, compreso l'uso del lastrico solare od altre idonee superfici comuni;
- copia dell'autorizzazione o comunque nullaosta delle competenti autorità in caso di sussistenza di vincoli in materia di tutela dei beni artistici, storici, architettonici, nonché di tutela paesaggistica (siffatti atti potranno eventualmente essere acquisiti anche successivamente all'ammissione al beneficio, anche mediante delega all'impresa installatrice, salva la decadenza qualora non intervengano entro il termine perentorio fissato dalla convenzione tipo).

Art. 8 – Procedura di selezione dei beneficiari

8.1 La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dal Comune con la pubblicazione di appositi bandi pubblicati, per almeno 30 giorni, sull'albo pretorio *on line* e richiamati in apposito collegamento inserito nell'*homepage* del sito internet del Comune, nonché mediante pubbliche affissioni ed ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità ritenuta opportuna.

La periodicità dei bandi è di uno all'anno per il primo biennio (2017/2018) di attivazione del Fondo. Successivamente la periodicità verrà stabilita con atto d'indirizzo della Giunta Comunale, tenuto conto del numero di impianti fotovoltaici assegnabili in ragione delle disponibilità

economiche del Fondo, ferma la possibilità di riaprire le graduatorie dei precedenti, purché non risalenti ad oltre 18 mesi.

I bandi sono suddivisi in due distinti lotti, ciascuno corrispondente alle categorie a), b) e c) del precedente art. 5.

In ogni caso, sono escluse dalle graduatorie le domande dei soggetti non in regola con il pagamento di imposte, tributi e tasse comunali.

8.2 Con atto d'indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale sono stabiliti:

- il valore economico complessivo degli impianti fotovoltaici messi a bando;
- il peso di ciascuno dei due predetti lotti, che è determinato nel 50% per le categorie a) e b) e il 50% per la categoria c) del valore economico complessivo degli impianti assegnabili;

8.3 Sulla base dell'atto d'indirizzo deliberato dalla Giunta Comunale il dirigente competente stabilisce i criteri di selezione dei beneficiari e di formazione delle graduatorie dei richiedenti per ciascun lotto, che, per le categorie di cui all'art. 5, lettere a) e b) deve necessariamente prevedere:

- l'assegnazione di almeno 30 punti su 100 in ragione dell'ISE pro capite del nucleo familiare del richiedente;
- specifici punteggi per i nuclei familiari in stato d'indigenza;
- specifici punteggi diretti a favorire i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantesimo anno d'età;
- specifici punteggi ed in ogni caso priorità riconosciuti ai nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti, nonché ai nuclei familiari con più di due figli minori;
- eventuali punteggi, non superiori a 20 punti su 100, in ragione della vetustà degli immobili o del meno elevato livello di certificazione energetica;
- la potenziale produttività dell'impianto, sulla base delle informazioni raccolte nelle schede valutative di cui al seguente punto 8.5.

8.4 Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c), dell'art. 5 (condomini) i medesimi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale possono dare rilievo ad elementi quali:

- numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio;
- vetustà del condominio;
- nel caso di parità di punteggio, all'antiorità della domanda;
- la potenziale produttività dell'impianto, sulla base delle informazioni raccolte nelle schede valutative di cui al seguente punto 8.5.

8.5 L'istruttoria delle domande è svolta da un'apposita commissione tecnica.

L'istruttoria si completa entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande, salva motivata proroga di ulteriori 10 giorni in ragione dell'elevato numero di domande pervenute o della loro complessità.

Conclusa l'istruttoria, la commissione tecnica redige una graduatoria provvisoria, distinta per ciascuno dei due lotti.

In sede di sopralluogo, il tecnico incaricato dal Comune procede alla compilazione di una scheda valutativa recante le seguenti informazioni:

Per le categorie a) e b) – PRIVATI

Data del sopralluogo:
Proprietario/a dell'immobile:
Titolare dell'utenza elettrica:
POD:
Ubicazione dell'immobile:
Riferimenti catastali:
Riferimenti urbanistici:
Licenza/Concessione/Permesso di costruzione/Autorizzazione Edilizia:
Abitabilità/agibilità:
Anno di costruzione:
Fabbisogno energetico annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale):
Potenziale produttività dell'impianto:
Superficie disponibile per l'installazione (metri quadrati):
Indicare il tipo di copertura: Tetto a falda Tetto piano Tettoia Pensiline Altro (specificare)
Tipologia solaio di copertura:
Verifica di idoneità statica:
Orientamento della falda (O° SUD):

Inclinazione della falda:
Tipo connessione rete: Monofase Trifase
Distanza tra superficie d'intervento e contatore di prelievo dell'energia elettrica
Idoneità tecnico statica all'installazione: (note del tecnico incaricato)

Per la categoria c) - CONDOMINI

Data del sopralluogo:
Nome del Condominio:
Amministratore del Condominio:
Titolare dell'utenza elettrica:
POD:
Ubicazione del condominio:
Riferimenti catastali:
Riferimenti urbanistici:
Licenza/Concessione/Permesso di costruzione/Autorizzazione Edilizia:
Abitabilità/agibilità:
Anno di costruzione:
Fabbisogno energetico annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale):
Potenziale produttività dell'impianto:
Superficie disponibile per l'installazione (metri quadrati):
Indicare il tipo di copertura: Tetto a falda Tetto piano Tettoia Pensiline Altro (specificare)
Tipologia solaio di copertura:
Verifica di idoneità statica:

Orientamento della falda (O° SUD):
Inclinazione della falda:
Tipo connessione rete: Monofase Trifase
Distanza tra superficie d'intervento e contatore di prelievo dell'energia elettrica
Idoneità tecnico statica all'installazione: (note del tecnico incaricato)

Le schede valutative compilate dal tecnico incaricato dal Comune, sono trasmesse alla commissione tecnica che sulla base delle informazioni contenute in tali schede, procede all'aggiornamento della graduatoria provvisoria, escludendo le domande relative a siti non idonei all'installazione d'impianti e assegnando i punteggi correlati al grado di potenziale produttività dell'impianto. Il Comune procede a pubblicare l'aggiornata graduatoria provvisoria secondo le modalità stabile dal bando d'assegnazione. Avverso l'aggiornata graduatoria provvisoria è ammessa la presentazione di motivata opposizione entro 10 giorni dalla pubblicazione. La commissione tecnica esamina ed accoglie o respinge le opposizioni entro i successivi 10 giorni. Esaminate e decise le opposizioni oppure in loro assenza, spirato il termine la presentazione delle opposizioni, la commissione tecnica trasmette al dirigente competente la graduatoria definitiva, ai fini dell'adozione e pubblicazione secondo le modalità fissate dal bando.

8.6 Una volta esperita positivamente la procedura d'evidenza pubblica d'affidamento della fornitura degli impianti e dei connessi servizi di asset management, con l'eventuale assistenza del GSE, il Comune adotta la lista degli assegnatari degli impianti, sulla base della lista definitiva dei beneficiari e delle corrispondenti tipologie d'impianti richiesti ed acquisiti mediante la procedura ad evidenza pubblica.

8.7 Entro 5 giorni dall'adozione della lista degli assegnatari, il Comune trasmette a ciascuno di essi una comunicazione recante l'indicazione dei documenti ed adempimenti necessari alla conferma delle informazioni inserite nelle domande, nonché alla conclusione di due distinte convenzioni: (i) con il Comune, in relazione al comodato sugli impianti ed ai conseguenti obblighi assunti dai beneficiari; (ii) con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto. A tal fine, con la suddetta comunicazione, il Comune fissa un congruo termine perentorio, prorogabile solo una volta per la stessa durata, per il compimento degli adempimenti richiesti, spirato il quale

il beneficiario perde l'accesso al beneficio a vantaggio del primo escluso nella graduatoria degli assegnatari d'impianti con le medesime caratteristiche di quello escluso.

8.8 Il Comune svolge i controlli ed applica le sanzioni rispettivamente previsti dai capi V e VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità).

Art. 9 – Rapporti tra il Comune ed i beneficiari del Fondo

9.1 I rapporti tra il Comune e ciascuno dei beneficiari del Fondo sono regolati da una convenzione, la quale ha in particolare ad oggetto:

- il comodato degli impianti fotovoltaici ed il corrispondente assenso all'uso del lastrico solare od altra superficie per l'installazione dei predetti impianti, per la durata di 9 anni, automaticamente rinnovabile per ulteriori 9 anni e successivamente per 7 anni, per una durata complessiva massima di 25 anni;
- l'impegno del Comune, per il tramite dei fornitori degli impianti e dei servizi *asset management*, a svolgere le attività di installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e disinstallazione dell'impianto fotovoltaico;
- l'obbligo del beneficiario alla conclusione della convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto, pena decadenza dal beneficio e risarcimento d'ogni danno patito dal Comune;
- l'obbligo del beneficiario di cessione al Comune o delega irrevocabile all'incasso allo stesso Comune dei crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto, per la durata di 25 anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, fatte salve le ipotesi di decadenza dal beneficio o di riscatto dell'impianto;
- l'assenso e liberatoria del beneficiario (e degli altri comproprietari o contitolari dei diritti reali minori) in ordine al compimento, da parte dei fornitori degli impianti o dei servizi *asset management*, delle attività di installazione, manutenzione ed eventuale disinstallazione dell'impianto, nonché di telecontrollo e verifica in remoto dei consumi dell'utenza e della produzione dell'impianto;
- l'obbligo del beneficiario ad attenersi alle prescrizioni tecniche allegate alla stessa convenzione e comunque di non modificare, trasformare, smontare, spostare, disattivare, manomettere, alterare o disinstallare l'impianto fotovoltaico ovvero di non utilizzo per scopi od a servizio di utenze ed unità immobiliari diverse da quelle indicate dalla convenzione, pena decadenza dal beneficio e risarcimento d'ogni danno patito dal Comune;
- il divieto di subcomodato dell'impianto o di connessione al medesimo di altre utenze, pena decadenza dal beneficio e risarcimento d'ogni danno patito dal Comune;

- l'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune di ogni evento che, anche potenzialmente, possa pregiudicare l'integrità od il funzionamento dell'impianto;
- le prerogative d'ispezione e controllo del Comune per la verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario;
- le conseguenze della perdita dei requisiti soggettivi del beneficiario;
- la disciplina della facoltà di riscatto ed acquisto della proprietà dell'impianto;
- il diritto di revoca del beneficio per sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
- i meccanismi d'adeguamento della convenzione nell'ipotesi di soppressione o significativa variazione del regime d'incentivazione del servizio di scambio sul posto.

9.2 Nel caso d'assegnazione del beneficio ad utenti titolari di diritti reali minori, la convenzione è altresì sottoscritta dal proprietario dell'unità abitativa, che assume l'obbligo di subentrare negli impegni di quest'ultimo in caso di cessazione del diritto reale minore (fatta salva la possibilità che, purché dotato dei requisiti di cui all'art. 5.2 del regolamento, subentri l'eventuale nuovo titolare di diritto reale minore avente ad oggetto la medesima unità abitativa).

9.3 Il mutamento del soggetto proprietario ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione, dell'assegnatario dell'alloggio in regime di proprietà indivisa, così come il reintegro della piena proprietà dell'unità abitativa a seguito dell'estinzione dei diritti reali minori, devono essere tempestivamente segnalati al Comune entro i successivi 30 giorni, pena decadenza dal beneficio. Il rapporto in essere con il Comune prosegue con il nuovo proprietario, titolare, assegnatario (o con il proprietario nell'ipotesi di sopravvenuta estinzione di diritti reali minori), purché sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5.2 e 5.4, nonché aderisca e subentri nella convenzione con il Comune e nella convenzione con il GSE. In caso contrario, opera la decadenza del beneficio ed il Comune procede alla disinstallazione dell'impianto, a cura del Fondo, con oneri a carico dell'originario beneficiario (o del proprietario nel caso di cessazione dei diritti reali minori), salvo che, entro 15 giorni dalla comunicazione d'avvenuta decadenza, il proprietario eserciti la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto.

9.4 In caso di attribuzione in locazione o comodato dell'unità abitativa opera la decadenza del beneficio ed il Comune procede alla disinstallazione dell'impianto a cura del fondo, con oneri a carico dell'originario beneficiario, salvo che entro 15 giorni dalla comunicazione d'avvenuta decadenza, il proprietario eserciti la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto.

9.5 Pur in assenza dell'esercizio della facoltà di riscatto, non si procede alla disinstallazione dell'impianto qualora il titolare di un'utenza residenziale domestica sita all'interno del medesimo

edificio condominiale (purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5.2 e 5.4 del presente regolamento) oppure il condominio stesso per la propria utenza condominiale (purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.3 del presente regolamento) richiedano l'accesso al beneficio, previa verifica dell'idoneità tecnica al collegamento alla rispettive utenze dell'impianto.

Art. 10 – Riscatto della proprietà degli impianti

10.1 Decorsi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto (e salve le ipotesi di decadenza dal beneficio), il beneficiario dell'impianto può esercitare la facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto.

A tal fine, il beneficiario deve sottoporre al Comune apposita domanda, che gli uffici comunali istruiscono nel termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione, determinando il contributo per l'esercizio del riscatto, avuto riguardo al valore residuo non ammortizzato dell'impianto, sulla base di apposite tabelle allegate al bando di assegnazione dei benefici (che devono prevedere congrue penalizzazioni nel caso di riscatto conseguente alla decadenza dai benefici)

Art. 11 – Decadenza e revoca del beneficio

11.1 A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti concessi in comodato, il Comune dichiara la decadenza del beneficio, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

11.2 Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il beneficiario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Entrata in vigore e clausola di verifica

12.1 Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

12.2 Preliminarmente alla predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei benefici, è facoltà del Comune promuovere una procedura di raccolta di manifestazioni d'interesse non vincolanti ovvero avviare altra idonea procedura di consultazione, anche presso realtà associative espressioni della cittadinanza di Porto Torres.

12.3 Avuto riguardo agli esiti del bando che verrà indetto per l'anno 2017, anche avvalendosi della consulenza del GSE, il Comune procederà ad una verifica dei risultati conseguiti in forza delle presenti disposizioni regolamentari.